



CITTA' DI FERMO

ATTO DI GIUNTA DEL 11-12-2012, n. 479

COPIA

Oggetto:

Conclusiono procedimento amministrativo. Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi art.2, c.9-bis, l. n. 241/1990, così come modificato da art.1 d.l. 5/2012 - l.n.35/2012.

L'anno duemiladodici nel giorno undici del mese di dicembre alle ore 16:00 si e' riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei Signori:

BRAMBATTI NELLA	SINDACO	A
CALCINARO PAOLO	VICE SINDACO	P
MARCHETTI MANUELA	ASSESSORE	P
MONTANINI ROSANNA	ASSESSORE	P
TAPPATA' ELMO	ASSESSORE	P
FORTUNA DANIELE	ASSESSORE	P
MONTANINI LUIGI FRANCESCO	ASSESSORE	P
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	P
TRASATTI FRANCESCO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 1

Presiede il VICE SINDACO Dott. CALCINARO PAOLO

Assiste il Segretario Generale Dott. CAMASTRA SERAFINA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo. Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi art.2, c.9-bis, l.n. 241/1990, così come modificato da art.1 d.l. 5/2012 - l.n. 35/2012.

ALLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 che ha completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, sostituendo i commi 8 e 9 con i commi da 8 a 9-quinquies, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies;

Visti i commi da 8 a 9-quinquies dell'art 2 della L. 241/90 che espressamente recitano:

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma *9-bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Visto altresì il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunge, in fine, i seguenti periodi, che espressamente recitano:

“Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.”

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;

Ritenuto di individuare nel Segretario Generale dell' Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Dato atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, previsti dall'art.49 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, e il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
- la legge n° 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. lgs. 2 Luglio 2010 n. 104;

SI PROPONE

1. di individuare nella persona del Segretario Generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis della L.241/90;
2. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
3. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e al Segretario

Generale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Fermo, con le modalità stabilite dalla legge.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Conclusione procedimento amministrativo. Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi art.2, c.9-bis, l.n. 241/1990, così come modificato da art.1 d.l. 5/2012 - l.n. 35/2012.

Fermo, 04/12/2012 Il Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Michelangeli

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 04/12/2012 Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il dirigente del settore AA. GG e Gestione
Risorse Umane
Dott. Francesco Michelangeli

Fermo, 04/12/2012 Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

LA GIUNTA

Sentita la relazione del Sindaco sulla base del documento istruttorio sopra riportato;
Ritenuto di poter condividere il documento per le motivazioni sopra riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di individuare nella persona del Segretario Generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis della L.241/90;
2. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
3. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e al Segretario Generale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Fermo, con le modalità stabilite dalla legge.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per ragioni di urgenza ai sensi dell'art 134 D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dott. CALCINARO PAOLO

Il Segretario Generale
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Fermo, lì, 21-12-2012

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

E' copia conforme all'originale

Fermo, lì _____

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, lì _____

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA